

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA MOTONAVE “ISEO” DELLA NAVIGAZIONE LAGO D’ISEO - (CIG: A0253A8DE3– CUP: E99H23000010007)

TRA

Navigazione Lago d’Iseo srl c.f. e P.IVA 03000970164, in persona del, nato a il domiciliato per la carica a Costa Volpino in Via Nazionale 16, in qualità di Presidente

- committente -

E

..... con sede legale in c.f./p.iva in persona del Sig. nato a il, (come da C.I. n° del e da visura camerale del agli atti di Navigazione Lago d’Iseo srl, in qualità di legale rappresentante

-appaltatore -

PREMESSO

- che con determina a contrarre del 20/10/2023 la Navigazione Lago d’Iseo srl ha stabilito di indire una gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l’affidamento delle prestazioni inerenti l'ammodernamento della motonave denominata “Iseo”;
- che il bando relativo alla gara di cui trattasi è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del n., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. del, sui siti internet www....., nonché per estratto sui quotidiani “.....” e “.....” edizione nazionale del .../.../... ed edizione regionale del .../.../.... ;
- che la procedura in questione è stata espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di e-procurement della CUC Area Vasta Sebino disponibile al suddetto indirizzo web;

- che hanno partecipato alla procedura n° Società;
- che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 del d.lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione indicati nella citata lettera di invito;
- che con Verbale del la Commissione nominata con lettera prot. n. del incaricata di esaminare le offerte, ha proposto di aggiudicare la presente gara alla Società....., la quale ha riportato, relativamente all'offerta tecnica ed economica presentata, il punteggio complessivo più alto e precisamente:
- che l'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del%, è pari ad EURO + IVA;
- che la Navigazione Lago d'Iseo srl, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023, con provvedimento prot. ... del ha dichiarato aggiudicataria della presente gara la Società;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art.90, comma 1, lett.b) e c), del d.lgs. 36/2023;
- che con nota prot. n.... del la Navigazione Lago d'Iseo srl ha inoltrato alla Società il provvedimento di aggiudicazione, richiedendo alla stessa di presentare entro il termine di quindici giorni di calendario la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di istanza di partecipazione;
- che a seguito della ricezione della suddetta documentazione probatoria e delle verifiche effettuate dalla Navigazione Lago d'Iseo srl al fine di stabilire la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla Società in sede di istanza di partecipazione, la Società medesima è risultata in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel bando di gara e che non si trova nelle condizioni previste dall'art. 94, commi 1,2,4 e 5, del d.lgs. 36/2023;
- che per effetto di quanto sopra, l'aggiudicazione di cui al predetto provvedimento prot. del nei confronti della Società è divenuta efficace ai sensi dell'art.17, comma 5, d.lgs 36/2023;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'art.18, comma 3, d.lgs 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 la Società ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di n. rilasciata da in data per un importo di € (...);
- che la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dalla Specifica Tecnica, dagli elaborati di progetto forniti dalla Stazione Appaltante, dalla lettera d'invito prot. n.....

del, dal D.U.V.R.I. e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni;

- che la Società ha effettuato un sopralluogo a bordo dell'unità e presso il cantiere navale della Navigazione Lago d'Iseo srl situato a Costa Volpino (BG) in data
- che la Società dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto della motonave, della situazione dei luoghi, di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili;
- che la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della presente gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- che gli atti e le dichiarazioni sopra indicati nelle premesse, benché non allegati materialmente al presente contratto ne costituiscono comunque parte essenziale ed integrante e pertanto vengono acquisiti e resteranno agli atti della Navigazione Lago d'Iseo srl, e di questo le parti ne danno atto ed approvano.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra rappresentate, nel confermare e ratificare la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Navigazione Lago d'Iseo srl, (in seguito per brevità Committente) affida alla Società (in seguito per brevità Appaltatore), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle prestazioni relative all'ammodernamento della motonave denominata "Iseo", così come descritte e stabilite in dettaglio nel presente contratto, nella Specifica Tecnica e nei disegni tecnici inviati con lettera di invito prot... del, nei disegni e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme e condizioni stabilite dal presente contratto, dalla Specifica Tecnica, dai disegni, dalla lettera di invito e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara che, come specificato nelle premesse, formano parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegati.

ART. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, al netto del ribasso del

.....%, è pari a € oltre IVA, di cui € 20.000 oltre IVA per gli oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono appaltate “**a corpo**”, pertanto l’importo contrattuale **è comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario per l’esecuzione delle prestazioni medesime a perfetta regola d’arte.**

Le prestazioni di cui trattasi devono pertanto essere realizzate in modalità “**chiavi in mano**” nel senso che sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni medesime (comprese le spese da corrispondere al RINA, le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale ed i relativi oneri assicurativi, etc.), nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, anche se non esplicitamente detta o richiamata nel presente contratto e nella Specifica Tecnica, fatta eccezione per quanto posto a carico della Committente.

L’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale, anche in caso di sospensione o proroga del termine di ultimazione delle prestazioni; pertanto, in ogni caso, l’importo medesimo non è soggetto né a revisione né ad aggiornamenti.

ART. 3 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo nei confronti dell'Appaltatore viene effettuato ratealmente come segue:

- **Anticipazione contrattuale:** entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio dei lavori, la Committente corrisponde all'Appaltatore un'anticipazione pari al **20%** dell'importo contrattuale secondo i termini e le modalità di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ivi richiamata. L’importo dell’anticipazione viene progressivamente recuperato dalla Committente in occasione della maturazione delle rate sotto riportate.

I^ rata: 20% dell'importo contrattuale alla impostazione della chiglia del nuovo scafo. Si precisa che la maturazione della rata in questione deve essere attestata da un apposito Certificato rilasciato dall’ente di classifica.

II^ rata: 30% dell'importo contrattuale al montaggio dell’apparato motore ed organi di governo. Si precisa che la maturazione della rata in questione deve essere attestata da un apposito Verbale debitamente firmato dai rappresentanti della Committente e dell'Appaltatore.

III^ rata: 30% dell'importo contrattuale a seguito del varo della M/N nel lago d’Iseo e conseguente

trasporto presso il cantiere navale di Costa Volpino (Bg). Si precisa che la maturazione della rata in questione deve essere attestata da un apposito Verbale debitamente firmato dai rappresentanti della Committente e dell'Appaltatore.

IV^ rata: 20% dell'importo contrattuale a seguito della sottoscrizione del Verbale di Collaudo di cui al successivo art. 6.

Si evidenzia che sull'importo di ciascuna delle suddette rate verrà effettuato il progressivo recupero dell'anticipazione contrattuale ai sensi di quanto stabilito dal citato art.18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Dal corrispettivo spettante all'Appaltatore sono detratti gli importi che la Committente eventualmente corrisponde direttamente ai subappaltatori nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, per le prestazioni dagli stessi eseguite, nonché le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo art.16.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione da parte della Committente:

- 1) del D.U.R.C. attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore;
- 2) delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il pagamento della IV^ rata è altresì subordinato all'acquisizione, da parte della Committente, di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, da svincolare allo scadere del periodo di garanzia di cui al successivo art.14. Tale cauzione viene richiesta a garanzia degli obblighi derivanti dal periodo di garanzia.

Il pagamento delle citate rate avviene a seguito di emissione di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario con rimessa diretta entro 60 giorni d.f.f.m., sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore alla Committente nei termini previsti dalla legge 136/2010, unitamente ai soggetti abilitati ad operare sul conto medesimo.

Le fatture devono essere intestate a “Navigazione Lago d’Iseo srl”, Via Nazionale 16 - 24062 Costa Volpino C.F.-P.I. 03000970164, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n.55/2013 utilizzando il Codice Univoco Ufficio di destinazione **UF4XPD**.

In attuazione della legge 23/12/2014 n. 190 la Committente versa direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitato in fattura, e liquiderà all'Appaltatore il solo imponibile al netto dell'IVA.

Il pagamento degli oneri necessari alla riduzione dei rischi interferenti è subordinato in ogni caso alla

corretta applicazione delle misure di sicurezza previste dal DUVRI che verrà redatto dopo la sottoscrizione del contratto.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, la Committente procederà a norma di legge.

ART. 4 - MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI

Le modifiche e le varianti al presente contratto possono essere apportate secondo le condizioni, i limiti e le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, d.lgs 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per esigenze imprevedute ed imprevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto stesso, senza che l'Appaltatore medesimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualunque variazione, modifica, aumento o diminuzione delle prestazioni in argomento, potrà essere eseguita solo se preventivamente autorizzata per iscritto dalla Committente.

ART. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI

La Committente comunica a mezzo PEC all'Appaltatore il giorno in cui quest'ultimo deve presentarsi presso il cantiere navale di Costa Volpino per prendere in consegna la motonave e predisporla per il trasporto.

La consegna in argomento è documentata con apposito verbale di inizio lavori, redatto in contraddittorio tra le parti, da cui decorre il termine di ultimazione dei lavori di cui al successivo art.6. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori la Committente gli assegna un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Committente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.15.

Dal giorno della consegna grava interamente sull'Appaltatore ogni responsabilità in merito alle prestazioni, alle opere e ai danni diretti e indiretti al materiale, ai macchinari, alle apparecchiature, al personale e a terzi, a qualunque titolo presente nel cantiere.

ART. 6 – TEMPISTICHE DI ESECUZIONE E COLLAUDO

Così come specificato dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica:

– le prestazioni contrattuali devono essere ultimate e collaudate con buon esito entro e non oltre il termine di (.....) giorni solari continuativi dalla data del verbale di inizio lavori di cui al precedente articolo;

– lo scalo di alaggio esterno del Cantiere di Costa Volpino (BG) può essere occupato

dall'Appaltatore per un termine non superiore complessivamente a (.....) solari continuativi; resta inteso che le suddette tempistiche di occupazione devono risultare da appositi Verbali debitamente firmati dalle parti ed attestanti le date di inizio e di fine occupazione.

Le suddette tempistiche possono essere prorogate soltanto per ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore tutte quelle che non derivano da colpa o negligenza dell'Appaltatore compresi eventuali scioperi, agitazioni sindacali, le epidemie, le condizioni meteorologiche avverse, le sospensioni dei trasporti e gli incidenti comunque determinati sulla nave o nelle officine della Committente, che oggettivamente ne impediscano la prosecuzione a regola d'arte.

Le prestazioni oggetto del presente contratto, fermo restando gli obblighi di garanzia, si considerano ultimate soltanto a seguito di collaudo avvenuto con buon esito che deve risultare da apposito Verbale firmato dall'Appaltatore e dalla Committente che attesti:

- 1) la realizzazione a perfetta regola d'arte di tutte le opere e le forniture nel rispetto del presente contratto, della Specifica tecnica, dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e dei regolamenti RINA;
- 2) l'avvenuta esecuzione, con esito positivo, delle prove di navigazione, ed il corretto funzionamento di tutti gli impianti ed apparati;
- 3) il raggiungimento da parte della motonave delle prestazioni indicate nella Specifica tecnica, ed il rispetto delle condizioni riportate nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

A tale verbale devono essere allegati tutti i disegni, le dichiarazioni di conformità, i certificati ed ogni altra documentazione stabilita dalla Specifica Tecnica.

Fino alla sottoscrizione del verbale di collaudo l'Appaltatore è responsabile della conservazione di tutte le opere eseguite.

Ove in sede di collaudo si riscontrassero delle anomalie nel funzionamento dei sistemi, o la non conformità delle lavorazioni e/o forniture eseguite, ovvero il mancato rispetto delle prestazioni indicate nella Specifica Tecnica e/o nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore la Committente, fermo restando la facoltà di applicare le penalità previste dal presente Contratto, provvede ad assegnare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione delle parti difettose e/o alla eliminazione delle anomalie riscontrate.

Resta inteso che qualora a seguito delle nuove operazioni di collaudo si accertasse la persistenza delle anomalie precedentemente riscontrate, la Committente, fermo restando la facoltà di applicare le

penalità previste dal presente Contratto, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione delle lavorazioni in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Eventuali sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

In ogni caso, è facoltà della Committente, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, di sospendere i lavori in relazione a fatti, e/o necessità, e/o esigenze di servizio derivanti anche dalla temporanea indisponibilità delle strutture e/o impianti messi a disposizione dell'Appaltatore.

La sospensione dei lavori in ogni caso non comporta la cessazione e l'interruzione dell'obbligo di custodia dell'opera dell'Appaltatore che è tenuto, pertanto, a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il verificarsi di danni.

ART.8 - CONDUZIONE DEI LAVORI

Entro e non oltre 15 giorni solari continuativi dalla firma del presente contratto l'Appaltatore deve consegnare alla Committente il **crono-programma** delle opere da eseguire per la relativa approvazione. La Committente si riserva 15 giorni solari continuativi per la valutazione di quanto presentato dall'Appaltatore e si riserva di richiedere adeguamenti a sua completa soddisfazione prima dell'accettazione del suddetto crono-programma. In tal caso l'Appaltatore è obbligato ad adeguarsi alle richieste della Committente senza aver nulla a pretendere.

L'Appaltatore ha la facoltà di svolgere le prestazioni ed organizzarsi nel modo che reputa più opportuno, per darle compiute nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte e nel rispetto del citato crono-programma.

Tuttavia, la Committente si riserva l'insindacabile diritto di disporre che l'Appaltatore esegua i lavori nell'ordine che gli viene prescritto dalla Committente medesima e che proceda in un determinato periodo, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni che riceve dalla Committente.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Committente ordina all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari ad eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Committente dei danni eventualmente subiti.

Non sono tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o in contraddizione agli ordini impartiti

dalla Committente e da quanto disposto dal RINA e non conformi alla Specifica Tecnica ed all'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

Così come indicato nella Specifica Tecnica parte dei lavori possono essere eseguiti presso il cantiere navale di Costa Volpino (Bg).

La Committente mette a disposizione dell'Appaltatore, a titolo gratuito:

- Forza elettromotrice 400V Trifase, 50 Hz;
- Illuminazione tramite impianto fisso di cantiere;
- Aria compressa;
- Acqua per il lavaggio;
- lo scalo di alaggio esterno ed il travel lift (avente portata di 130 t) il cui utilizzo deve essere concordato con la Committente ed è subordinato alle altre attività della stessa.

Qualora si rendessero necessari interventi di sollevamento non effettuabili con le attrezzature della Committente, la spesa relativa agli eventuali interventi o noli dei mezzi di sollevamento è a totale carico dell'Appaltatore.

L'uso che l'Appaltatore fa degli impianti messi a disposizione c/o il cantiere della Committente si intende effettuato con piena ed esclusiva responsabilità verso terzi e nei confronti degli Organi tutori nel pieno e scrupoloso rispetto delle leggi da parte dell'Appaltatore medesimo.

Resta inteso che l'Appaltatore si obbliga, a fronte di richiesta scritta della Committente, a liberare lo scalo di alaggio in relazione a fatti e/o necessità e/o esigenze di servizio della Committente stessa che rivestono carattere di urgenza.

ART. 9 - SORVEGLIANZA DELLA COMMITTENTE

Alla Committente è riconosciuto il diritto di sorvegliare l'esecuzione delle prestazioni in argomento. Ai rappresentanti della Committente stessa è pertanto concesso il diritto di accedere liberamente ed in qualunque momento, al luogo di lavoro ed in qualunque altro posto delle officine e magazzini dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori e/o subfornitori nel quale siano in corso lavori attinenti alla motonave in questione e dove si trovano in preparazione o immagazzinati i materiali destinati all'esecuzione degli stessi.

La sorveglianza esercitata dalla Committente nel modo sopra menzionato non modifica e non diminuisce in modo alcuno la responsabilità dell'Appaltatore relativamente alla qualità del lavoro, alle caratteristiche di prestazione e ai termini di consegna.

La funzione dei rappresentanti della Committente è svolta nell'esclusivo interesse della Committente medesima ed i suoi atti non escludono in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a qualsiasi

titolo verso terzi.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme di legge vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella Specifica Tecnica, nei disegni, nel DUVRI, nella lettera di invito, nonché nell'offerta tecnica ed economica, timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'Appaltatore medesimo in ogni pagina per accettazione di tutto quanto in essi contenuto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre:

- a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore medesimo non può pertanto avanzare pretesa di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente. Sono a carico dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme in argomento;
- ad eseguire le prestazioni contrattuali impiegando, a sua cura e spese, tutte le attrezzature, macchinari e personale necessari per l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte;
- a fornire il materiale necessario ad eseguire le prestazioni in argomento, secondo le prescrizioni indicate nella Specifica Tecnica ed in conformità a quanto rappresentato nell'offerta tecnica;
- a consentire alla Committente di effettuare i controlli diretti a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ad osservare nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo che la Committente dovesse eventualmente impartire;
- a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni in argomento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- a non opporre alla Committente alcuna eccezione, contestazione e pretesa inerente le prestazioni oggetto dell'appalto;

- ad eseguire le manutenzioni di carattere ordinario e straordinario di tutte le opere eseguite fino alla data del collaudo;
- a garantire il libero accesso e transito sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, al personale della Committente e di altre Ditte incaricate dalla Committente medesima.

ART. 11- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni stesse, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'inosservanza di leggi e/o regolamenti vigenti, nonché all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne e manlevata la Committente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.

L'Appaltatore risponde totalmente ed incondizionatamente, sia civilmente che penalmente, del funzionamento e della sicurezza dell'opera in questione e delle parti da questa interessata, tenendo sollevata ed indenne la Committente, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi.

L'Appaltatore inoltre è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nello stesso e negli elaborati di gara, sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

E' esclusa qualsiasi responsabilità della Committente per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare, per qualsiasi causa, all'Appaltatore e ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. Resta inteso che all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si dovessero verificare durante il corso dei lavori a materiali giacenti in cantiere o in stabilimento, ovvero durante il trasporto dei medesimi, di attrezzature e macchinari di cantiere, nonché occorsi a qualsiasi opera provvisoria o definitiva facente parte dell'appalto.

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 deve, a proprie cure e spese ed in nome e per conto proprio, costituire e consegnare alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, che si verificano nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta polizza deve prevedere almeno i seguenti massimali:

- copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione: € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- copertura assicurativa della responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere: € 1.000.000,00 (unmilione/00).

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data del verbale di inizio lavori e cessare alla data del verbale di collaudo.

Eventuali clausole o accordi previsti nel contratto di assicurazione non limitano la responsabilità dell'Appaltatore.

Tutte le perdite e/o danni che non sono indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente il nominativo del proprio rappresentante che assicuri l'esercizio delle attività necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni a norma di contratto.

Detto rappresentante, che deve essere dotato di requisiti di idoneità tecnici e morali e del cui operato l'Appaltatore è pienamente responsabile, dovrà essere reperibile in ogni momento, in modo che nessuna attività possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità.

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Committente e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediata sostituzione del suo rappresentante.

ART.12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai fini della sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori, l'Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nel DUVRI, nel proprio Documento di Valutazione dei rischi, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. per quanto applicabili e alle altre norme vigenti in materia, nonché alle indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite sul punto dalla Committente.

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente copia del proprio DVR relativo all'appalto in questione al fine di coordinarlo con il DUVRI redatto dalla Committente. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di difesa e alle opere provvisorie, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di garantire la vita e l'incolumità dei propri lavoratori, del personale della Committente, del personale delle altre imprese eventualmente presenti e di terzi.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ispezioni ed accertamenti al fine di verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto sopra specificato.

Resta inteso che la presenza sul luogo del personale della Committente né limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore ai fini del rispetto delle citate disposizioni.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere o interrompere i lavori qualora l'Appaltatore non provveda alla corretta applicazione delle misure di sicurezza.

In tal caso, eventuali sospensioni dei lavori disposte dalla Committente non comportano alcuna proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori medesimi.

Ad avvenuta ultimazione delle prestazioni l'appaltatore provvede a rimuovere ogni materiale curando che l'intera opera, ivi comprese le finiture, possa essere immediatamente utilizzata senza pregiudizio e/o difficoltà.

ART. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nei confronti dei propri dipendenti l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di salute e sicurezza, nonché in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni contrattuali in argomento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data e nelle località di esecuzione delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Committente i nominativi del personale impiegato con l'indicazione dei dati anagrafici, del numero di iscrizione agli Istituti di previdenza e assistenza, delle qualifiche e delle mansioni.

Analoga comunicazione deve essere effettuata prima di ogni variazione del personale utilizzato.

Dietro semplice richiesta da parte della Committente, l'Appaltatore deve provvedere all'immediata sostituzione dei lavoratori che per qualsiasi motivo non risultassero di gradimento della Committente. E' fatto comunque obbligo all'Appaltatore di fornire alla Committente, entro i termini prefissati dalla stessa, ogni altra informazione relativa all'impiego della manodopera.

In virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del d.lgs 81/2008 il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto deve essere munito, a spese e cura dell'Appaltatore, di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

E' inoltre esclusa qualsiasi responsabilità del Committente per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o di un subappaltatore si procederà ai sensi di legge.

ART. 14 - GARANZIA

Così come specificato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, tutte le prestazioni contrattuali e tutte le forniture di competenza dell'Appaltatore stesso devono essere garantite per un periodo di(.....) mesi dalla data del verbale di collaudo.

In generale la garanzia consiste nell'obbligo di sostituire i pezzi inservibili per accertato difetto di materiale, di lavorazione o progettazione e comunque di effettuare tutte le riparazioni delle avarie che dovessero verificarsi, sempreché le stesse siano riconosciute non imputabili a guasti prodotti da forza maggiore o da imperizia nell'uso.

L'Appaltatore deve effettuare un sopralluogo **entro e non oltre il termine di 2** giorni lavorativi dalla segnalazione della Committente da effettuarsi a **mezzo pec.** Successivamente al suddetto sopralluogo

l'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Committente le modalità e le tempistiche necessarie per la risoluzione dell'avaria.

Resta inteso che la mancata effettuazione del sopralluogo entro il suddetto termine o il mancato rispetto delle tempistiche di ripristino può comportare l'applicazione delle penalità di cui al successivo art.16.

Sono esclusi da garanzia i guasti prodotti da causa di forza maggiore, da imperizia nell'uso, e tutte quelle parti che per loro natura ed uso sono soggette ad inevitabili deterioramenti, nonché gli eventuali danni consequenziali.

Le sostituzioni o riparazioni, in generale, sono eseguite con materiali e pezzi finiti, modificati se necessario e pronti al montaggio, nonché con la sorveglianza, se richiesta, del tecnico delegato all'uopo dall'Appaltatore, forniti gratuitamente.

Nel caso si tratti di parti avariate per difetto di progettazione e tali da dovere essere sostituite con varianti a carattere sostanziale, e nel caso si tratti di modifiche di aggiornamento, per dette parti modificate e per altre il cui comportamento e funzionamento è in stretta connessione con le stesse, gli obblighi di garanzia si intendono protratti per ulteriori (*sarà indicato in sede di stesura del contratto il medesimo periodo specificato al primo comma del presente articolo*) dalla installazione delle parti modificate.

Le prestazioni di mano d'opera occorrenti per la sostituzione delle parti difettose e per l'eventuale introduzione di modifiche di aggiornamento si intendono a carico dell'Appaltatore.

La garanzia cessa automaticamente in caso di modificazione, in assenza del tecnico delegato dall'Appaltatore e senza il consenso e l'assistenza tecnica dell'Appaltatore, di parti essenziali ed importanti agli effetti del mantenimento delle condizioni di efficienza e di buon funzionamento della motonave e tali da richiedere l'intervento di personale specializzato dell'Appaltatore ed il suo consenso.

ART.15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione e dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, dietro semplice denuncia, nei seguenti specifici casi:

- inosservanza del termine perentorio di cui all'art.5 assegnato dalla Committente all'Appaltatore per la consegna dei lavori;

- gravi e ripetute violazioni delle disposizioni che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 94-95-96-97-98 del D.Lgs n. 36/2023;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto;
- transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 della legge 136/2010;
- ingiustificata sospensione anche parziale delle prestazioni contrattuali;
- subappalto non autorizzato;
- applicazione di penali che supera cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale;
- violazione da parte dell'Appaltatore e dei propri dipendenti del codice etico della Committente.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto la cauzione definitiva è incamerata integralmente dalla Committente senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 16 – PENALI

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'Appaltatore, che non sia dovuto a cause di forza maggiore o giustificato da apposita concessione di proroga o da ingiunzione di sospensione disposta dalla Committente, la Committente stessa ha la facoltà di applicare una penale giornaliera, compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso.

La Committente, a suo insindacabile giudizio, può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero di avvalersi sulla cauzione definitiva (ovvero sulla cauzione prestata ai fini degli obblighi di garanzia), senza bisogno di diffida, o procedimento giudiziario.

Ferma l'applicazione delle penali di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in danno all'Appaltatore.

Resta inteso che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in ogni caso il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Dell'applicazione delle penalità la Committente renderà informato l'Appaltatore mediante posta

elettronica certificata.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.122, del d.lgs 36/2023 è espressamente vietato cedere il presente contratto, a pena di nullità.

ART.18 - SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art.119 del d.lgs. 36/2023 fermo restando che, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi del comma 11 del citato art.119 la Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Resta inteso che il pagamento nei confronti dei subappaltatori verrà effettuato dal Committente in occasione della maturazione del primo stato di avanzamento utile di cui all'art.3, successivo alla maturazione del credito del subappaltatore medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione dei subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.119 del D.Lgs 36/2023 l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 – SPESE VARIE

Sono a totale carico dell'Appaltatore se richieste dalla Committente le spese di stipulazione, di scritturazione del Contratto e delle copie occorrenti, nonché le spese di bollo, e le eventuali spese per imposta di registro (a tassa fissa) ed accessori, e per altre eventuali tasse ed imposte inerenti e conseguenti al contratto.

ART.20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 21 - RINVIO ALLA LEGGE

L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia ed assicurarne il rispetto e l'applicazione anche da parte del proprio personale e dei propri incaricati.

L'Appaltatore medesimo deve inoltre garantire e manlevare la Committente contro i ricorsi ed azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte sua e dei suoi dipendenti.

ART.22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" la Committente procede al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su citato codice e per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente contratto, l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connesso.

Relativamente ai suddetti dati personali gli interessati hanno la possibilità di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/2003.

ART.23 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui la Committente viene a conoscenza della sua accettazione da parte dell'Appaltatore.

La data di avvenuta stipula del presente contratto è pertanto comprovata dalla data e dal numero di protocollo apposto dall'ufficio Segreteria della Committente sul contratto restituito dall'Appaltatore debitamente firmato digitalmente dal suo legale rappresentante.

ART.24 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara è competente il Foro di Brescia cui agli artt. 6 e 7 R.D. 30/10/1933 n°1611.

PER LA COMMITTENTE (firmato digitalmente)

PER L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

ART.25 CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, dichiarano espressamente di approvarle ed accettarle, pertanto provvedono alla loro sottoscrizione.

PER LA COMMITTENTE (firmato digitalmente)

PER L'APPALTATORE (firmato digitalmente)